



“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
SITO WEB: WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15 DEL 02/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO, RELATIVA A TUTTE LE FASI DEL RAPPORTO DI LAVORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART.13 DELLO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA E DELL'ART. 32, COMMA 2, D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER L'IMPORTO DI € 15.000,00 OLTRE IVA. CIG:

IL DIRETTORE

PREMESSO che è necessario per l' Azienda Speciale Regina Elena procedere all'affidamento del servizio di assistenza e consulenza stragiudiziale nell'ambito del diritto del lavoro, relativa a tutte le fasi del rapporto di lavoro (ossia a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione dei bandi di concorso, assistenza nelle procedure selettive, redazione contratti di lavoro, consulenza in materia disciplinare ect..)

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per il servizio in oggetto;

DATO ATTO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 7 , comma 2 del D.L. n. 52/2012, come convertito con la legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, che stabiliscono che “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, che elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche;

RICHIAMATO il provvedimento Linee Guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nel quale vengono analizzate le

suddette disposizioni e, al fine di elaborare un atto di regolazione ai sensi dell'art- 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, viene stabilito che:

- le attività professionali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali, l'affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- i servizi legali sono quelli richiamati dall'art. 17 e quelli riconducibili all'Allegato IX al Codice dei contratti e che tra i servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici; i relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una specifica lite), ovvero che, su richiesta delle stazioni appaltanti e nei limiti delle istruzioni ricevute, i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico ed erogano organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione, come nell'ipotesi di contenzioso seriale affidato in gestione al fornitore,
- al riguardo, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. **L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto**, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la **gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico** al fornitore nell'unità di tempo considerata;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di procedere per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO :

- che con l'appalto e il conseguente contratto si intende realizzare l'esecuzione del **SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO, RELATIVA A TUTTE LE FASI DEL RAPPORTO DI LAVORO**;

- che il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs.vo 50/2016 e alla Legge 120/2020;

RITENUTO, altresì, di procedere per il servizio di cui trattasi, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, come metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio, in rapporto anche all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

VISTO che è stata contattato lo Studio Legale Lessona Associazione Professionale, che si è reso disponibile a eseguire il servizio di cui trattasi per l'importo di € 10.000,00 oltre iva, come da offerta presentata dal suindicato operatore economico

RITENUTO di autorizzare l'affidamento del servizio all'operatore economico Studio Legale Lessona Associazione Professionale, nelle persone dell'Avvocato Domenico Iaria (C.F.

RIADNC57T21G702C) e dell'Avvocato Matteo Novelli (C.F. NVLMTT83B25G628N) con Studio in Firenze via dei Rondinelli n. 2, per l'importo di € 15.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i;

DATO ATTO:

- che lo Studio Legale Lessona Associazione Professionale, nelle persone dell'Avvocato Domenico Iaria (C.F. RIADNC57T21G702C) e dell'Avvocato Matteo Novelli (C.F. NVLMTT83B25G628N) con Studio in Firenze via dei Rondinelli n. 2, ha adempiuto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. , a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa richiamata (come da dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio);
- che per tale Studio Legale è stata riscontrata la regolarità per il versamento dei contributi INPS e INAIL, come indicato nel DURC, prot. INAIL_26524182, valido fino al 07/07/2021, conservato agli atti dell'ufficio ed è in corso di verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare :

- l'art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale;

D E T E R M I N A

- di affidare il **SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO, RELATIVA A TUTTE LE FASI DEL RAPPORTO DI LAVORO**, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l'entità del servizio nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
- di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
- di affidare, il **SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE NELL'AMBITO DEL DIRITTO DEL LAVORO, RELATIVA A TUTTE LE FASI DEL RAPPORTO DI LAVORO**, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, con affidamento diretto allo Studio Legale Lessona Associazione Professionale, nelle persone dell'Avvocato Domenico Iaria (C.F. RIADNC57T21G702C) e dell'Avvocato Matteo Novelli (C.F. NVLMTT83B25G628N) con Studio in Firenze via dei Rondinelli n. 2, per l'importo di € 15.000,00 oltre iva,
- di provvedere al pagamento della spesa dietro presentazione di idonea documentazione fiscale debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di ordinativo di pagamento;
- di dare atto che per lo Studio Legale Lessona Associazione Professionale è stata riscontrata la regolarità per il versamento dei contributi INPS e INAIL, come indicato nel DURC, prot. INAIL_26524182, valido fino al 07/07/2021, conservato agli atti dell'ufficio e che è in corso di verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- di dare atto che il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
- di stabilire che a pena di nullità del contratto l'affidatario ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l'Avvocato Ricci Valeria

Il Direttore

Avv. Ricci Valeria